



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE	
Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il	
<u>23 GEN 2014</u>	N. <u>111</u> e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi fino al <u>- 7 FEB 2014</u>	
Li <u>23 GEN 2014</u>	IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 08 del 22 gennaio 2013

OGGETTO: Decreto Ingiuntivo n. 211/13 del Giudice di Pace di Mesagne – Avv. Aldo Vangi c/Comune di Castellana Grotte. Affidamento incarico a legale di fiducia per proporre opposizione.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- in data 19/12/2013 è stato notificato il ricorso in oggetto, assunto al protocollo generale in pari data al n. 30616, con il quale è stato richiesto al Giudice di Pace di Mesagne di ingiungere, con decreto provvisoriamente esecutivo ex art. 642, II comma, a questo Ente il pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.958,94 oltre interessi come per legge, oltre spese della procedura monitoria;
- dal medesimo atto giudiziario si evince che il giudice ha accordato il D.I. così come richiesto senza provvisoria esecuzione, indicando la somma di € 520,00 (di cui € 55,00 per spese ed € 465,00 per competenze), oltre I.V.A. e CNA come per legge, da liquidarsi al medesimo ricorrente, difensore di sé medesimo

Per quanto sopra, ravvisando gli estremi per la proposizione di atto di opposizione al predetto decreto ingiuntivo, atteso che la competenza territoriale è del Giudice di Pace di Taranto (foro del debitore), e che la richiesta di liquidazione della somma è stata inoltrata a questo Ente in data 27/11/2013 – prot. n. 28541, facendo riferimento a sentenza penale di condanna n. 431/2013 del Tribunale Penale di Taranto mai notificata, così come non risulta notificata la quantificazione delle spese e competenze del ricorrente che sembra essere stata stabilita dal Giudice Penale.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Angelica D'Onghia, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta Marina, alla Via Mare delle Piogge n. 6 .

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 *-Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”;*

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

- 1) di proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 211/2013 del Giudice di Pace di Mesagne, emesso in data 11/12/2013, notificato a questo Ente in data 19.12.2013 su ricorso dell'Avv. Aldo Vangi, rappresentato e difeso da se stesso avendone le qualità, assunto al protocollo generale in data 19/12/2013 al n. 30616, per tutte le ragioni riferite in premessa e per le ulteriori motivazioni che il legale incaricato vorrà evidenziare.
- 2) di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Angelica D'Onghia, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta Marina, alla Via Mare delle Piogge n. 6;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori oneri provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO
(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)


